

SENTENZA



GOVERNO PONTIFICO.

In Nome di S. S. PAPA GREGORIO XVI.
Felicemente Regnante.

Bologna oggi trenta (30) luglio Mille ottocento trent'otto (1838)

IL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE
DI PRIMA ISTANZA

SEDENTE IN BOLOGNA

Composto degl'infrascritti Giudici, si è radunato nella consueta sala delle Sue Udienze posta nel pubblico Palazzo Apostolico per discutere, e giudicare la Causa =

CONTRO

Romano Cavrendi detto *Romanino*, del fu *Sante*, Bolognese, di anni 27, vedovo senza figli. E di mestiere canapino – costituitosi in carcere il 26 Giugno 1838.

IMPUTATO

Di avere poco dopo l' un'ora pomeridiana del giorno di venerdì 22 Giugno 1838, in questa Città, e nella via detta *Borghetto del Piombo*, senza veruna rissa, o causa presentanea di sangue caldo, anzi con animo deliberato, e con appostamento inflitte mediante coltello su la testa a parte retro, e sul collo alla ragazzetta di anni 15 *Teresa Corazza* sei ferite, per le quali in breve istanti cessò di vivere.

Veduti, ed esaminati gli atti del processo in proposito costruito dal Sig. Avv. *Francesco Barbieri*, Giudice Processante presso questo Tribunale.

Sentito l'imputato comparso personalmente all'Udienza del Tribunale.

Sentiti poscia l'uno dopo l'altro i quattro testimoni citati, ed intervenuti alla formale discussione della Causa.

Sentito il Signor Avvocato *Giampietro Gozzi* Procuratore Fiscale presso questo Tribunale nelle sue deduzioni, e conclusioni.

Sentiti in appresso i Difensori dell'inquisito da lui stesso eletti Signori Avvocati *Carlo Monti* ed *Antonio Brunelli* nei loro mezzi di difesa.

Risentito per ultimo l'imputato, comparso come sopra, che ha avuto l'ultima parola.

Osservata ogni altra formalità di legge.

Chiusa la discussione, e rimasti soli i Giudici per deliberare in scrutinio segreto, il Signor Vice - Presidente ha proposta la seguente questione-

Consta o no in genere della sussistenza del delitto, di cui viene accusato *Romano Cavrendi* sunnominato?

Raccolti i voti, e sull'appoggio dei Rapporti di Polizia, delle deposizioni giudiziali di *Regina Galli* in *Corazza* madre della estinta, di quelle di più testimoni, taluni de' quali furono spettatori del fatto, altri subito dopo videro la giovinetta *Corazza* ferita, e grondante di sangue dalla testa, e dal collo, e dall'atto di visita, ed ispezione giudiziale assunto nelle forme dalla Curia sul cadavere della stessa *Corazza*, il Tribunale ha dichiarato ad unanimità constare in genere di omicidio avvenuto nel giorno, ora, e luogo

suindicati, mediante coltello, o simile arma, ed in persona della ridetta *Teresa Corazza*, avendosi, che questa aveva riportata su la parte posteriore capillata della testa, sul collo, e presso di una scapola sei ferite, l'una rilevata dai periti assunti di niun pericolo, quattro di qualche pericolo, ed una di pericolo assoluto; e si ha inoltre, che nel formarsi quest'ultima ferita sul collo, lo strumento micidiale aveva recisa una porzione del muscolo mastoideo, e splenio, no che gli altri insieme alla carotide, insinuandosi fino all'aspera arteria, per cui erane avvenuta una strabocchevole emorragia di sangue, specialmente per la recisione della carotide, e da tale emorragia, a giudizio dei periti, era derivata sollecita la morte della donna, indipendentemente da qualunque altra causa; e invero più testimoni di veduta hanno deposto, che la *Teresa Corazza*, pochi istanti dopo le riportate ferite, aveva cessato di vivere.

Indi è stata, come sopra, proposta l'altra questione - se l'imputato *Cavrendi* sia o no colpevole dell'omicidio suespresso; e in caso a quale classe debbasi ascrivere cotale omicidio.

E per rispondere a siffatta questione, il Tribunale ha riconosciuto essere stabilito in linea di fatto quanto segue.

Abitando l'inquisito *Romano Cavrendi* in questa Città, e nella via detta il *Borghetto del Piombo*, ebbe ad invaghirsi della ragazzetta appena trilustre *Teresa Corazza*, che abitava co' suoi parenti nella medesima via, e manifestatole il divisamento suo di amoreggiare con lei per poi condurla in moglie, lo invitò la fanciulla a tenere proposito coi prefati di lei parenti. Il fece *Cavrendi*, ma questi opposero qualche difficoltà. In vista specialmente della età troppo giovanile della figlia, difficoltà che il *Cavrendi* volle superata col dire; che ad ogni modo intendeva di parlare di amore con lei, e ad onesto fine.

Permisero intanto i genitori della ragazza, che l'inquisito capitasse in casa loro ad amoreggiare la figlia, ma non andò guari, e segnatamente poco dopo la metà dello scorso Maggio, che l'impudico, e prepotente amatore, condotta la zitella in un botteghino, ove si spacciano vini, e liquori, colà contro il volere di essa lei la deflorò, e tale essere dovette la violenza dell'atto, che nel giorno appresso la giovinetta infermò di flogosi di utero, per cui fu dapprima visitata, e curata da un medico, e poscia condotta in uno Spedale, ove nel periodo di 7, o 8 giorni risanò.

Venuta la madre in cognizione di quel vituperevole avvenimento pel racconto, e pei lagni della figlia, inibì a questa di continuare col *Cavrendi* gl' intrapresi amori, e alle materne sollecitudini parve aderisse la fanciulla, che aveva abbastanza conosciuto di quale indole, e carattere fosse quel suo amatore.

Sdegnato *Cavrendi* del rifiuto, che dato gli veniva, e persuaso, o piuttosto supponendo in sua mente, che il rifiuto avesse origine da nuovi amori contratti dalla ragazzetta *Corazza* con un giovinetto a lei pari di età, determinossi di prenderne vendetta e su la fanciulla, e su la di lei madre; e sia ha dal deposito di due testimoni, ed ammette lo stesso prevenuto, che giorni prima del 22 giugno ultimo decorso minacciò di volere bastonare la ragazza, se fosse venuto in chiaro, che ad altri avesse volti i suoi amori.

Stavano così le cose, e già da più giorni, per quanto risulta dagli atti, niuna rissa, niun alterco, e niun disgustoso incontro era avvenuto fra la *Teresa Corazza*, e l'inquisito *Cavrendi*, quando nel mattino del 22 Giugno suddetto, e verso il mezzo giorno, e sull'ora pomeridiana fu veduto da più persone il *Cavrendi* aggirarsi nei dintorni, e nelle vicinanze della casa abitata dalla *Corazza*, ed ora soffermarsi in un sito, ora sdraiarsi per terra in un altro, come appunto usa chi attende l'arrivo di qualcheduno, e non potendo ignorare, che circa in quell'ora soleva la ragazzetta dalla scuola recarsi a casa per desinare in famiglia. Di fatto pochi minuti dopo l' un' ora pomeridiana se ne veniva costei tutta sola, e chetamente per la via *del Piombo*, e giunta alla porta di sua casa, ebbe appena tempo di bussare, onde le fosse aperta, che il prevenuto *Cavrendi* le fu addosso, e subito, senz'altro dire, armata mano di coltello, o simile strumento cominciò a vibrarle più colpi al di dietro della testa, e del collo, e su le spalle, inseguendola alcun poco eziandio dentro la porta di casa, che intanto fu aperta, indi retrocedette, e voltosi a passo ordinario verso la Chiesa già soppressa detta *del Piombo* scomparve.

Gridò la fanciulla ad alta voce, chiamando in soccorso la propria madre, ma ben presto cadde boccone nel loggiato di sua abitazione; per altro potè rialzarsi, ed ascendere ben anco un ramo di scale, e trovata chiusa la porta del proprio quartiere, entrò in quella di certi *Albertazzi* coinquilini, ove venuta meno per la larga copia di sangue perduto, ricadde in terra, e dopo pochi istanti, senza poter proferire parole, cessò di vivere.

Tutto ciò premesso, ha riconosciuto il Tribunale, che prescindendo affatto dall'artificiosa, e non in tutto veridica confessione giudiziale del prevenuto *Cavrendi*, rimane costui addimostrato colpevole dell'omicidio di *Teresa Corazza* pei seguenti risultamenti del processo.

Ebbe l'inquisito una forte causa impellente al delitto pel rifiuto datogli dalla giovane *Corazza* di continuare gli amori con lui, e fors'anco per una mal concetta gelosia, sebbene non sia in alcun modo

provato in atti, che la fanciulla con altri amoreggiasse, e a torto pretendeva l'imputato, che una tenera zitella da lui offesa nell'onore, e deturpata continuasse a starsi unita a lui col soave vincolo dell'amore.

Cavrendi minacciò più volte di volere offendere la *Corazza*, mosso dalla mal concetta, o supposta gelosia, di che depongono la madre di lei, e due Testimoni.

Circonvagò, ed appostossi nei dintorni della casa della *Corazza* per un'ora, e più prima del delitto, e quando non poteva ignorare, che appunto presso quell'ora la stessa *Corazza* prendendosi dalla scuola, e dalla prossima via detta la *Fondazza* si recava a pranzare in casa propria co' suoi congiunti. Quattro Testimoni depongono della circonvagazione, e degli appostamenti, questi, e quella onninamente negati dal prevenuto.

Due Testimoni sostanzialmente contesti affermano di avere veduto il *Cavrendi* su la soglia della porta di casa abitata dalla *Corazza*, e nel loggiato della casa stessa vibrare a quella sventurata più colpi su la testa, e sul collo, pe' quali poi riportò le ferite suenunciate.

Narra un altro Testimonio, che subito dopo avere intese legrida della *Corazza* vide il prevenuto allontanarsi dalla casa di questa cogli occhi travolti, barbottante, e colle mani insanguinate, in una delle quali teneva un lungo coltello pure sanguinoso, che intanto puliva sopra l'altra mano.

Altri Testimoni ancora, poco dopo il fatto, videro il *Cavrendi* camminare per la via presso la chiesa detta del *Baraccano*, veniente dalla direzione del luogo del delitto, tutto rabbuffato, e sanguinoso nei panni.

Egli è uomo di decisa mala qualità in *eadem specie criminis*, avendosi in processo che altra volontà in addietro è stato condannato appunto per omicidio.

E si diceva poc'anzi, che *Cavrendi* è dimostrato colpevole dell'omicidio, prescindendo dalla sua giudiziale confessione; dappoichè questa non è valutabile, siccome inverosimile, ed esclusa. Ha voluto far credere l'accusato, che la *Teresa Corazza* il raggiungesse alla via *del Piombo* poco lungi dalla di lei casa, e ai lagni di lui pel supposto tradito amore, il beffeggiasse, lo minacciasse di carcere, e più, femmina pusillanime di 15 anni, si cavasse di seno un lungo coltello, e a lui con quello vibrasse un colpo per ferirlo; e che poi esso, evitato il colpo, levasse di mano alla donna il coltello, e si servisse di quello sopra di lei, menandole più colpi alla cieca. Ora la inverosimiglianza di tale introduzione si rende per se stessa manifesta. Chi potrà credere, che una zitella appena trilustre, timida, tutta sola, non ignara di qual tempra fosse il *Cavrendi*, e che momenti prima, stando in casa della maestra, era esitante, e perplessa per la paura a tornarsene sola a casa, osasse d'imporre, di beffare, di minacciare, e di offendere un uomo adulto, robusto, e violento? Ma i due testimoni oculari del fatto, ed un altro di atti prossimi, che sul punto del delitto si trovava in quelle adiacenze, escludono positivamente quanto ha voluto dare ad intendere l'inquisito. Fu intesa la *Corazza* bussare alla porta di sua casa, e null'altro; prima della inflizione dei colpi micidiali non fu udita proferirsi da voce umana neppure una sillaba; lo dicono due Testimoni, i quali si trovavano in tale posizione, che non avrebbero potuto non udire, com'essi affermano, e lo comprova un analogo eseguito esperimento; fu veduto *Cavrendi* avventarsi alla sua vittima, che stava sulla soglia esterna della porta di casa, e subito menare i colpi, e questi furono tutti riportati dalla donna a parte retro della testa, e del collo, e quindi mentre avea rivolto non la faccia, ma il tergo al suo offensore.

Provate poi per le cose anzidette le minacce fatte dal prevenuto di volere inveire contro la *Corazza*; provati gli appostamenti di lui al luogo del delitto, e presso l'ora, in cui fu commesso; provato pel deposito di tre Testimoni, che né prima, né all'atto del delitto vi fu neppure una parola fra l'offensore, e l'offesa; escluso dall'intero contesto degli atti, e dal detto dello stesso inquisito, che in quel giorno, e nel precedente fosse avvenuta rissa, alterco, dissidio, o avesse avuto luogo causa altra qualsiasi di sangue caldo fra lui, e la giovane di poi uccisa, è chiaro che l'omicidio di questa fu dal *Cavrendi* eseguito volontariamente, con animo deliberato, ed anche con precedente appostamento.

Né all'effetto di scemare alquanto l'entità del reato, come vogliono i Difensori dell'inquisito, può giovare a lui il riflesso, ch'egli agì in stato di grave perturbazione di animo, e spinto da veemente passione per amori non solo disprezzati, ma ben anco traditi; imperciocchè in primo luogo è a considerarsi, che la gravità di un misfatto non sempre è scemata dalla natura, e qualità della causa, che muove a commetterlo; che non mai, od almeno assai di rado è l'uomo condotto a delinquere senza gl'impulsi di una passione; e che questa non può scusare il delinquente, se non è giusta, ragionevole, e fondata. Ora pertanto nel caso concreto, e nella totale mancanza di una causa presentanea atta a muovere lo sdegno, e l'impeto degli affetti, era totalmente ingiusta la passione da cui *Cavrendi* fu mosso, e irragionevole la perturbazione dell'animo suo. Non poteva pretendere l'inquisito, che la giovane *Corazza* continuasse ad amarlo, se l'aveva disonorata, ed offesa; presupponeva l'imputato, che la fanciulla ad altri rivolti i suoi amori, ma ciò niuna prova havvi in processo, niuna il *Cavrendi* ha saputo somministrarne, talchè non è improbabile, che

la gelosia altro non fosse, che un pretesto, e certamente apparisce mal fondata; e fosse pur anco, che la *Corazza* libera di se, perduta naturalmente l'affezione pel *Cavrendi*, che l'aveva offesa, e disonorata, ad altri amori si fosse dedicata, avea forse diritto il *Cavrendi* d'impedire i nuovi amori, e di obbligare la zitella a starsi con lui, e alle sue voglie? No certamente: Quindi è chiaro, che se mai l'imputato commise il delitto in una perturbazione, o piuttosto agitazione di animo, questa fu mossa da causa non presentanea, non ragionevole, non giusta, forse presupposta, e senza dubbio non fondata, e che per conseguenza il reato di lui non è, e non può essere scusabile.

In seguito di tutte queste cose, e di altre risultanti dal Processo, rimaste corrobore nella formale discussione della Causa, il Tribunale rispondendo alla seconda proposta questione, ad unanimità di voti ha dichiarato, e dichiara. Che *Romano Cavrendi* è colpevole dell'omicidio avvenuto in persona di *Teresa Corazza*, come sopra, e che tale omicidio fu da lui commesso volontariamente, con animo deliberato, ed anche con precedente appostamento, senza il concorso di veruna qualità, o circostanza escusante, od attenuante.

Laonde all'appoggio di quanto è disposto nell'articolo *duecentosettanta cinque* del Regolamento sui delitti, e su le pene in data 20 settembre 1832, che così concepito:

“Art. 275. - ivi – Ogni omicidio commesso con animo deliberato, è punito coll'ultimo supplizio” ed

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO

Il Tribunale ad unanimità di voti ha condannato, e condanna il prefato

ROMANO CAVRENDI detto ROMANINO ALLA PENA DELL'ULTIMO SUPPLIZIO; come pure lo ha condannato, e condanna nella emenda dei danni verso la famiglia della uccisa da liquidarsi in Giudizio Civile nei modi a forma di Legge, e nelle spese di Processo, e Vitto a norma delle vigenti Tariffe, per la liquidazione delle quali ha deputato, e deputa il Giudice sig. Avv. *Serafino Basilj*.

Firmati P. MASETTI Vice- Presidente
G. M. REGOLI Giudice
F. FABRI Giudice
S. BASILJ Giudice

Dott. Tommaso Veradini Cancelliere Sostituto

Oggi trentuno (31) luglio 1mille ottocento trenta otto (1838).

Ho intimata, e rilasciata copia di questa Sentenza nelle mani del condannato *Romano Cavrendi* detto *Romanino*, degente in queste carceri Criminali, e l'ho diffidato, che la legge gli accorda il diritto, e la facoltà di ricorrere contro detta Sentenza al Tribunale di Appello qui residente in via di Appellazione, però entro il tempo, e termine di giorni tre, decorribili dalla intimazione della medesima, al che esso Cavrendi ha risposto di avere ben capito, ed inteso, e dichiara d'interporre appellazione presso il sullodato Tribunale di Appello, nominando per suoi difensori gl'Illustrissimi ed Eccellentissimi sigg. Avvocati *Carlo Monti*, ed *Antonio Brunelli*. Ciò, e quanto ec.

Gaetano Marchesini Corsore

*** *****

GOVERNO PONTIFICIO

IN NOME DI SUA SANTITA' PAPA GREGORIO XVI.
FELICEMENTE REGNANTE

Oggi diciotto (18) agosto mille ottocento trenta otto (1838)

Il Pontificio Tribunale di Appello per le quattro
Legazioni, sedente in Bologna

Composto dagli Illustrissimi, ed Eccellentissimi signori

Conte Cavaliere Avv. LUIGI SALINA Presidente.

Avv. GIACOMO CASARI Vice – Presidente

Avv. ANTONIO GHERARDI Giudice.

Avv. LORENZO LEONI Giudice.

Avv. MARIANO CLARUSI Giudice.

Avv. FRANCESCO MARIA FINOTTI Giudice.

Presenti l'Illustrissimo sig. Avv. *Carlo Contoli* Procuratore Fiscale, ed il sig. Gaetano Quaquarelli Vice – Cancelliere

Ha pronunciata la seguente

DECISIONE

Convocato nella Sala grande delle Udienze per giudicare la Causa di *Romano Cavrendi* detto *Romanino* del fu *Sante*, bolognese, di anni 27, vedovo senza figli, di condizione Canapino, costituitosi in carcere il 26 giugno anno corrente,

APPELLANTE

Dalla Sentenza del Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza di Bologna del 30 luglio 1838, colla quale venne egli condannato alla pena dell'ultimo Supplizio, come pure nella emenda dei danni verso la famiglia della uccisa da liquidarsi in Giudizio Civile nei modi, e forme di Legge, e nel pagamento delle spese di Vitto, e di Processo a norma delle veglianti Tariffe, siccome

Ad unanimità di voti dichiarato COPLPEVOLE

Dell'omicidio commesso volontariamente con animo deliberato, ed anche con precedente appostamento il giorno 22 giugno p.p. Poco dopo l'un'ora pomeridiana in questa Città nella via – *Borghetto del Piombo* – in persona della giovinetta *Teresa Corazza*.

Aperta l'udienza, sono in essa entrati gl' Illustrissimi sigg. Avvocato *Carlo Monti*, ed *Antonio Brunelli* Difensori eletti, e nominati dall'accusato *Cavrendi*.

Intervenuto il *Cavrendi* stesso alla discussione.

Premessa l'Orazione *Adsumus Domine*.

Udito il Rapporto della Causa fatto dall' Illustrissimo sig. Conte Presidente Relatore della Causa medesima.

Letta ad alta, ed intelligibile voce l'appellata Sentenza del Tribunale Civile e Criminale di Bologna del 30 luglio p.p.

Udito l'Illustrissimo sig. Avvocato *Carlo Contoli* Procuratore Fiscale, il quale dopo aver parlato in fatto, ed in diritto ha presentato le seguenti conclusioni:

I. In quanto all'omicidio in genere – Constare dell'omicidio a forma, e come al § 24. l. i ff. de Sillan. in relazione ” agli articoli 168. 175. 724 del Regolamento 5 novembre 1831.

II. II. In quanto alla colpeabilità speciale dell' Appellante *Romano Cavrendi*. - Constare che il suddetto *Cavrendi* è colpevole di tale omicidio non solo per propria confessione, bensì ancora perchè risulta convinto del delitto di cui ec. Per prova testimoniale indipendentemente ancora dalla stessa confessione, essendo stato veduto da più testimoni vibrare colpi di arma tagliente, e pungente sul collo della *Teresa Corazza* fanciulla appena di quindici anni, uno de' quali fu d'immediato micidiale effetto.

III. In quanto al grado nella imputazione del delitto per l'applicazione della pena condegna.

1,° Attesochè l'amore, e la gelosia eccepiti come circostanza attenuante il delitto del *Cavrendi* non possono per regola generale, e particolare di diritto formar grado nella imputazione, se non se nel caso, in

cui queste passioni abbiano reso più vivo, e più energico il senso della ingiuria *nel dolo d'impeto*.

2,° Atteso che nel caso di cui ec. né l'amore, né la gelosia, né verun tumulto di scusabili affetti, bensì una lasciva passione abbia indotto il *Cavrendi* a trucidare quella fanciulla; così che se l'effetto delittuoso decresca *nel dolo d'impeto* e risieda invece in *eminente grado* nel dolo di proposito; questo, e non quello devesi calcolare, ed apprezzare come grado della imputazione del delitto del *Cavrendi* nello scopo e fine della pena da lui incorsa.

Visto l'Articolo 275 in relazione all'Articolo 24 § 2.° del Regolamento Penale 20 settembre 1832 in confronto del fatto di cui ec., e sue circostanze correlative e dipendenti.

Concludo per la conferma dell'appellata Sentenza, siccome giusta in fatto, e fondata in diritto.

Sentiti i prefati Signori Avvocati *Monti*, e *Brunelli* nei loro mezzi di difesa sostenuti in voce, oltre quelli esposti nella difesa per essi fatta a stampa nel primo giudizio, e distribuita pure in prevenzione in questo secondo ai Signori Giudici; i quali Signori Difensori ebbero per ultimo la parola.

Interrogato, ed udito lo stesso *Cavrendi*.

Il sig. Conte Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, e si sono ritirati dalla Sala dell' Udienza li Signori Procuratore Fiscale, li Difensori, ed il Vice – Cancelliere.

Rimasto solo il Tribunale in scrutinio segreto è passato a deliberare.

Ritenuta regolare la procedura.

Proposta dal Sig. Presidente la quistione se fu giusta o no la dichiarazione di colpeabilità di *Romano Cavrendi* emessa dal Tribunale di Prima Istanza nell'appellata Sentenza.

Raccolti i voti ne è risultato ad unanimità essere stata giusta.

Proposta la seconda questione se vi sia eccesso nella pena applicata in detta Sentenza allo stesso prevenuto.

Visto l'Articolo 275 del Regolamento sui delitti, e su le pene, espresso in questi termini:

Articolo duecento settanta cinque. = IVI = Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll'ultimo supplizio.

Raccolti i voti, ne è risultato parimenti ad unanimità non esservi eccesso.

Quindi riportandosi ai motivi stessi dell'appellata Sentenza testo del citato articolo

IL PONTIFICIO TRIBUNALE DI APPELLO

INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO

Definitivamente pronunciando, e sentenziando ha detto, e dichiarato doversi confermare, siccome conferma l'appellata Sentenza del Tribunale Civile e Criminale di Bologna del giorno 30 Luglio scorso, ed a termini dell' art. 432 del Regolamento Organico di Procedura Criminale ne ordina la intimazione al condannato per gli effetti di cui nell'Art. 468, nel caso ch'egli voglia interporre ricorso in via di Revisione al Tribunale Supremo della *Sacra Consulta*, consegnando copia della presente al condannato, e se ne rassegni relazione alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, giusta il suddetto Articolo 468. E così abbiamo pronunciato.

L.SALINA Presidente.
G.CASARI Vice – Presidente
A. GHERARDI Giudice
L.LEONI Giudice
M.CLARUSI Giudice
F.M. FINOTTI Giudice

Fatta, letta e pubblicata nella Udienza diciotto (18) Agosto 1838 mille ottocento trenta otto alla presenza dei Signori Giudici.

Così è ec.

Gaetano Quaquarelli Vice Cancelliere.

Bologna questo giorno di Mercoledì Ventidue Agosto 1838.

Io Sottoscritto Cursore Pontificio addetto al Tribunale Civile e Criminale Sedente in questa Città di Bologna, mi sono trasferito alle Carceri Criminali situate in S. Gio. in Monte, ed ivi fatto tradurre avanti a me il condannato *Romano Cavrendi* ho ad esso intimata, e rilasciata Copia di questa Sentenza,

consegnandola in proprie mani, e contemporaneamente interpellato il medesimo se voglia o no interporre ricorso in via di Revisione al Tribunale Supremo della *Sacra Consulta*, a termini dell'Art. 468 del vigente Regolamento di Procedura Criminale, ha risposto affermativamente. Che e quanto ec.

Gaetano Marchesini Cursore.

(N.524)

SACRA CONSULTA

~~~~~

Venerdì 14 Settembre 1838

### IL PRIMO TURNO DEL SUPREMO TRIBUNALE

Composto degl'Illustrissimi e Reverendissimi

*Monsig. Antonio Maria Cagiano d'Azevedo* Segretario e Presidente.

*Monsig. Camillo Amici per Monsig. Baglioni – Oddi* assente.

*Monsig. Gio. Battista Nardi Valentini.*

*Monsig. Gio. Carlo Antonelli.*

*Monsig. Gio. Battista Arnaldi per Monsig. Stefano Rossi* legalmente impedito

*Monsig. Luigi Tiberj.*

Tutti in qualità di Giudici

Coll'intervento dell'

*Illustrissimo signor Avvocato Ildebrando Rufini* Sostituto di Monsig. Fiscale Generale, e dell'

*Eccellentissimo signor Avvocato Camillo Trenti* Difensore

Assistendo l'infrascritto Notaio e Cancelliere

Si è adunato nelle solite Stanze del Palazzo Apostolico al Quirinale per giudicare in grado di Revisione, a termini degli Articoli 16 e 45 § 5 del Regolamento Organico e di Procedura Criminale la Causa intitolata

### BOLOGNA DI OMICIDIO DELIBERATO CONTRO

*Romano Cavrendi* detto *Romanino* figlio del fu *Sante* Bolognese di anni 27 vedovo senza figli, e di mestiere Canapino, ricorrente in via di Revisione dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Bologna del 30 decorso Luglio; non che dall'altra del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni residente in detta Città pronunciata nel giorno 18 del prossimo passato Agosto, dai quali due Giudicati fu egli dichiarato colpevole di detto Omicidio deliberato commesso nel di 22 del passato Giugno in persona della giovine *Teresa Corazza*, e perciò condannato all'ultimo Supplizio in applicazione dell'Articolo 275 del Regolamento Penale: e più fu condannato alla rifazione delle spese inverso l'Erario, e all'emenda de' danni a favore della famiglia dell'uccisa analogamente al disposto in detto Regolamento di Procedura Criminale.

Viste e ponderate le Risultanz<e degli atti; ponderati altresì gl'i ndicati due Giudicati, non che i motivi di reclamo: gli uni, e gli altri preventivamente impressi, e distribuiti.

Ascoltato il Rapporto di Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo

Antonelli Giudice Relatore della Causa.

Udite le Conclusioni fiscali, e le ulteriori Deduzioni in voce del Difensore, che ha avuto per ultimo la

parola.

Chiusa la discussione e rimasti soli i Giudici a deliberare.

## INVOCATO IL NOME SANTISSIMO DI DIO

Il Supremo Tribunale ha reso, e pronunciato la seguente

### DECISIONE

Si è dedotto a sostegno dell'assunto defensionale, *che* furono violate le forme sostanziali, e specialmente nella parte, che riguarda il giudiziale esperimento sulla potenza *auditiva* delle due testimonie Rosa Tugnoli, ed Angela Bassi: che falsamente si applicò la Legge penale, attesoche si decretò l'ultimo Supplizio per un Omicidio, che mancava della qualifica di deliberato, quale fu appunto quello commesso dal *Cavrendi*, che dovea piuttosto considerarsi della classe di quelli, che si commettono a sangue caldo, ed in grave perturbazione di affetti; o almeno dovea ritenersi per commesso dietro presentanea rissa, o provocazione di poco precedente il delitto: che non si ebbe riguardo, siccome si dovea, alla spontanea presentazioni in Carcere dello stesso *Cavrendi*, né alla sua confessione, per cui è a ritenersi, che *Cavrendi* medesimo coll'essersi spontaneamente costituito, e coll'essersi quindi reso confesso del delitto, abbia a se stesso imposto l'estremo Supplizio contro la umanità, e la giustizia: che finalmente, (siccome il Difensore Avvocato Trenti ha eccepito *in arena*) sia stato il *Cavrendi* condannato indifeso, dappoichè l'impiego del quale è rivestito l'Avvocato Antonio Brunelli in Bologna gli vieta l'esercizio di Difensore di rei.

Considerando, che l'asserta violazione di forme sull'indicato esperimento della potenza uditiva non appartiene punto alla classe delle sostanziali importanti la nullità di Sentenza; ma bensì a quella, di cui fa menzione l'Articolo 728 del succitato Regolamento di Procedura Criminale, quali eccezioni furono dedotte, e non valutate dal giudice del merito.

Considerando, ch' essendo stato dichiarato l'Omicidio, di cui si tratta, per *deliberato*, ed essendo stato invocato pel medesimo il corrispondente Articolo 275 del Regolamento Penale, non si trova, che falsa sia stata l'applicazione della Legge.

Considerando, che né la spontanea presentazione in Carcere di un Delinquente, né la di lui confessione del delitto sono affatto contemplate dal vigente Regolamento Penale per una diminuzione di pena; e per cui neppur per questa parte, nel caso concreto, deve ritenersi, che la Legge sia stata falsamente applicata.

Considerando finalmente che l'unica eccezione non è ammissibile, mentre due furono i Difensori del *Cavrendi*, ambi prescelti dal Condannato, ed il fatto contesta l'esistenza d'una legale, piena, ed elaborata Difesa.

Il Supremo Tribunale per gli esposti riflessi ha dichiarato, e dichiara, che non costa né di violate forme sostanziali, né di falsa applicazione della Legge; né di mancanza di difesa, e perciò, rigettato l'interposto Ricorso, ha deciso e decide, che la suddetta Sentenza di Prima Istanza, confermata dall'altra di Appello, sia pienamente eseguita.

A. M. CAGIANO Segretari e Presidente.

CAMMILLO AMICI.

GIO. BATTISTA NARDI VALENTINI.

G. CARLO ANTONELLI.

G. B. ARNALDI.

LUIGI TIBERJ.

Giuseppe Castelli Notaio Cancelliere

---

Fatta dal Sottoscritto Segretario della Sagra Consulta relazione al SANTO PADRE della suddetta Sentenza nell' Udienza del giorno 18 Settembre 1838. LA SANTITA' SUA non ha dato ordine contrario all'esecuzione della medesima.

A. M. CAGIANO Segretario

---

*Bologna, questo giorno di Venerdì 28 settembre 1838 alle ore sette pomeridiane.*

Copia consimile della suddetta Decisione del Supremo Tribunale della Sacra Consulta è sta da me infrascritto Cursore Pontificio personalmente letta, intimata, e consegnata al condannato Romano Cavrendi detenuto in queste Carceri Criminali.

Gaetano Marchesini Cursore.

## GOVERNO PONTIFICIO

~~~~~

Il Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza in Bologna

Veduta la Sentenza proferita dal Tribunale Civile e Criminale in Bologna nel giorno 30 luglio 1838 colla quale fu condannato *Romano Cavrendi*, dichiarato colpevole di Omicidio deliberato, alla pena dell'ultimo Supplizio.

Vista la fede dell'intimazione di una tale Sentenza eseguita al condannato il giorno 31 Luglio suddetto per atto del Cursore Gaetano Marchesini.

Vista la Decisione del Pontificio Tribunale di Appello per le quattro Legazioni sedente in Bologna, emanata la predetta Sentenza del Tribunale di Prima Istanza.

Vista la fede d' intimazione di tale Decisione, eseguita al condannato il 22 agosto 1838 per atto del Cursore Gaetano Marchesini.

Vista la decisione del Supremo Tribunale della *Sacra Consulta* emanata il giorno 14 Settembre 1838, colla quale è stato rigettato il ricorso interposto dal condannato in via di revisione dalla sentenza del suddetto Tribunale di Appello, e venne ordinato che la Sentenza medesima sia mandata alla sua piena esecuzione.

Vista la dichiarazione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Segretario e Presidente del suddetto Supremo Tribunale della Sagra Consulta, posta a piedi della summenzionata Decisione portante che fattasi relazione della Sentenza di *Morte* pronunciata contro il predetto *Romano Cavrendi* detto *Romanino* a NOSTRO SIGNORE nell' Udienza del 18 Settembre corrente, SUA SANTITA' non diede alcun ordine in contrario alla esecuzione della medesima.

Vista la fede d' intimazione di quest'ultima Suprema Decisione, eseguita al condannato in questo stesso giorno 28 corrente alle ore sette pomeridiane per atto del Cursore Germano Corsini.

Visto l'assegnato Dispaccio di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Segretario della Sagra Consulta del 20 corr. Settembre Num. 11230, in cui si dichiara, che non avendo la Santità di Nostro Signore dato alcun ordine in contrario alla esecuzione della Sentenza di *Morte* proferita contro *Romano Cavrendi*, e si fa luogo perciò a mandare ad effetto la precitata Sentenza, contro di esso proferita.

Visti gli Articoli 468, 692, e 693 del Regolamento Organico di Procedura Criminale in data 5 novembre 1831.

Sia data piena esecuzione alla prefata Sentenza di *Morte* emanata contro *Romano Cavrendi*, ed a tale effetto il Condannato medesimo sia tradotto alle ore otto antimeridiane precise nel giorno di Sabato 29 settembre cadente nel Prato di S. Antonio di questa Città ed ivi sia *Decapitato*.

*Dal Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza in Bologna
il 28 settembre 1838.*

il Procuratore Fiscale
Giampietro Gozzi.

Oggi 29 settembre 1838.

Io infrascritto Cursore presso il Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza riferisco qualmente in questa mattina alle ore otto antimeridiane è stata eseguita la Sentenza di *Morte* in persona di *Romano Cavrendi* nel solito luogo di questa Città detto = il Prato di S. Antonio = mediante la decapitazione.

Germano Corsini Cursore.

~~~~~  
Bologna. Tipi Governativi della Volpe al Sassi.